

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U.
(Estensore) |

nella seduta del 28 febbraio 2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In fase di reclamo, il ricorrente, in qualità di erede della defunta titolare di un conto corrente presso la banca convenuta, ha chiesto a quest'ultima "*copia conforme dell'originale dell'ordine di bonifico, con valuta 20.09.2002, dell'importo di € 105.003,10*" addebitato sul conto della *de cuius*.

Con il ricorso, il ricorrente chiede: che (i) sia imposto all'intermediario di consegnare la copia delle contabili relative al citato bonifico di € 105.003,10; che (ii) "*sia imposto alla controparte di non distruggere la documentazione riconducibile alla de cuius sino a conclusione della successione in corso, oltre il termine di 10 anni*"; che (iii) la banca rifonda l'importo di € 470, di cui € 20 per la presentazione del reclamo, € 100 per spese sostenute per l'invio di raccomandate e per fotocopie, € 350 quale contributo spese legali; che, infine, (iv) venga ordinata la pubblicazione della vicenda su un quotidiano.

La banca convenuta, dal canto suo, ammette di non aver trovato la contabile richiesta, affermando tuttavia di aver già fornito al ricorrente i dettagli dell'operazione (ordinante, destinatario, conto e banca del beneficiario) e sottolineando come egli era a conoscenza dell'entità del bonifico in esame almeno sin dal 13.11.2009, essendogli stati consegnati in tale data gli estratti conto ricompresi nel periodo settembre 1999 dicembre 2007.

In relazione "*alla generica richiesta di non distruggere la documentazione*" relativa alla *de cuius*, l'intermediario precisa di aver già disposto la conservazione del fascicolo personale, mentre richiede, per quelli contabili, di "*sapere gli estremi dei documenti*" necessari al ricorrente.

Quanto infine alla richiesta risarcitoria, l'intermediario si oppone in quanto generica e non documentata.

DIRITTO

Rispetto alla domanda principale formulata dal ricorrente, il Collegio ritiene che l'intermediario abbia soddisfatto l'interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente stesso. È controversa tra le parti la consegna dei dati relativi al bonifico prima dell'instaurazione del presente procedimento: mentre l'intermediario afferma di aver fornito tali dati già in data 30.4.2010 e allega, al riguardo, la copia della lettera di trasmissione e dei relativi allegati, il ricorrente, al contrario, afferma di essere entrato in possesso di tali dati solamente al ricevimento delle controdeduzioni proposte dall'intermediario. È tuttavia evidente e incontrovertibile che la banca abbia dato pieno riscontro alla richiesta del ricorrente quantomeno con le controdeduzioni, ammettendo di non essere più in possesso della contabile richiesta, ma (re)inviando tutti i dati relativi all'operazione di interesse al ricorrente.

Quanto invece alle domande relative alla pubblicazione della vicenda su quotidiani, alla conservazione della documentazione contabile per un periodo eccedente quello di legge e al rimborso delle spese sostenute, il Collegio le ritiene irricevibili. Le prime due perché esula dai poteri dell'ABF il disporre la pubblicazione su giornali delle proprie decisioni a fini di stigmatizzazione di singoli intermediari, così come la conservazione di documentazione oltre i limiti di legge; l'ultima perché riferita a spese che non vengono quantificate in modo minimamente appropriato, risultando quindi del tutto generica.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO